

nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di San Pancrazio Salentino (BR) denominato "BR19".

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 21 gennaio 2011, n. 9

Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,24448 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Gravina (Ba) località "Masseria San Canio", ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Falco Energia S.r.l., con sede legale in Altamura (BA).

Il giorno 21 gennaio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rila-

sciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Solleone srl, con nota prot. n. 8619 del 30.7.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,24448 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Gravina in località "Masseria Canio";

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,24448 MW da realizzarsi nel Comune di Gravina (BA), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota

prot. AOO_159 del 28.09.2010 n. 0013873 comunicava di aver formalmente chiuso il procedimento positivamente ed inoltre in data 18 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Falco Energia S.r.l. ed il Comune di Gravina di Puglia, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; l'istanza in oggetto, pertanto, non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. AOO_046 30.07.2009 n. 8564 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assensi comunque denominati dalle leggi vigenti;

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. AOO_046 6.11.2009 - 11977 convocava la riunione della conferenza di servizi per il giorno 3 dicembre 2009;

con nota acquisita agli atti al prot. 38/891 del 29.01.2009 la Società Falco Energia S.r.l. comunicava il subentro nella istanza della Società Solleone S.r.l. nella disponibilità del sito e del proseguo dell'istanza;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio con note prot. AOO_079 4376 - 4.3.2010 e prot. AOO_079 4872 - 9.3.2010 comunicava il proprio parere favorevole per quanto attiene agli aspetti meramente paesaggistici ovvero di compatibilità col PUTT/P il tutto subordinatamente al recepimento delle prescrizioni qui formulate in maniera esaustiva:

✓ Relativamente alle opere di connessione, l'attraversamento in sub-alveo del Torrente Gravina, avvenga esclusivamente lungo i tracciati viari esistenti ed in maniera tale da non modificare significativamente l'alveo del torrente nonché i caratteri geomorfologici complessivi dei luoghi; quanto sopra compatibilmente anche alle caratteristiche geologiche del sito;

- ✓ Relativamente alle opere di connessione venga totalmente ripristinato, a fine lavori, lo stato dei luoghi;
 - ✓ Viene demandato all'Amministrazione Comunale la verifica in ordine al non interessamento di terreni irrigui od ad alta e qualificata produttività tutelati dalla L.R. 56/80 (art. 51) nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 387/2003.
- Regione Puglia - Assessorato All'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica - Ufficio Amministrativo Contenzioso Abusivismo prot. 179/ Usi Civici del 7 aprile 2009 comunicava che i terreni indicati nel foglio 138 part. 64-156-295-297-253 non risultano gravati da uso civico pertanto dichiara non luogo ad ulteriori operazioni demaniali in relazione al Decreto dichiarativo 12 marzo 1928;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive con note prot. AOO_154/7.12.2009 n.8007 e AOO_154/31.03.2010 n. 2456 esprimeva nulla osta di massima ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1775), alle seguenti condizioni:
- Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela, la società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/33, art. 120;
 - In fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta a posizionare gli elettrodotti a distanza di sicurezza dal limite dell'area di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 come previsto dal DPR 9 aprile 1959 n. 128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave".
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento - Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, con nota prot. n. 47258 del 28/09/2010, esprimeva il proprio nulla osta in ordine alla fattibilità dell'intervento significando, comunque che l'inizio dei lavori strutturali potrà avvenire previa acquisizione dell'attestazione di avvenuto deposito del relativo progetto esecutivo, in conformità alle norme in materia di edilizia antisismica nonché alle forme e modi previsti dalla L.R. 13/01, art. 27 del D.P.R. 380/01 art. 93/94.
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari, con nota prot. n. 2426/2009 del 26.11.2009 comunicava che l'area dell'impianto non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico, né tantomeno boschivo.
- Con modulo parere nella riunione della Conferenza di servizi del 3.12.2009 esprime parere favorevole alla parte dell'elettrodotto sottoposto a vincolo idrogeologico, considerato che è previsto il ripristino dello stato dei luoghi, non creando quindi problematiche allo scorrimento delle acque superficiali. L'eventuale taglio di alberi dovrà essere comunicato al Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari.
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - con note prot. n. 5034 del 2.09.2009 e prot. 38391 del 30.4.2010, faceva presente che l'intervento non rientra nella sfera di propria competenza perché l'opera andrà a determinare un'attività di tipo industriale e non agricola. L'impianto sarà realizzato su terreni sui quali insistono colture estensive di tipo cerealicolo e che nell'intera area non sono presenti olivi, vigneti e altre colture sottoposte a tutela o protezione. Per le stesse colture non insistono vincoli derivanti dall'inserimento in progetti o programmi di sviluppo aziendali finanziati con fondi pubblici e che le stesse non sono interessate da recepimenti di aiuti pubblici (Premio Unico);
- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Bari, con nota prot. 37749 del 2/08/2010 comunicava che la scelta localizzata, pur critica in relazione alla sottrazione di aree coltivate ed all'interessamento di un ambito di naturale pregio ambientale e paesaggistico, è stata verificata coerente con le NTA degli strumenti di pianificazione territoriale. Conseguentemente la trasformazione paesaggistica pur rappresentando dequalificazione del contesto territoriale, deve considerarsi, per dette componenti, ammissibile. Per quanto attiene la valutazione

idrogeologica, l'Autorità di Bacino della Basilicata, verificata la non inclusione del sito in aree perimetrali e classificate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, ha demandato agli Uffici Regionali competenti l'espressione del parere sulla conformità alle NTA del PAI. Le scelte tecnologiche, affinate nel corso dell'iter procedimentale risultano compatibili con gli obiettivi di minor impatto perseguibile in relazione alle esigenze di tutela del territorio e quindi approvabili.

- Provincia di Bari - Servizio Tributi e Impianti Termici, con note prot. 60681 del 16.9.2009 e 125124 del 18.12.2009, comunicava parere favorevole alla realizzazione dell'impianto e del percorso per la connessione alla rete nazionale
- Comune di Gravina con modulo parere acquisito agli atti al prot. AOO_159 - 17/09/2010 - 0013546, comunicava che:
 - Sotto il profilo urbanistico l'intervento limitatamente alla posa in opera di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, connessi impianti tecnologici (cavidotti e cabine prefabbricate) e recinzione metallica, è conforme alle norme di PRG. L'intervento con costituisce variante allo strumento urbanistico comunale e pertanto non è necessario richiedere il parere previsto dall'art. 89 del DPR n. 380/2001 del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia; Inoltre a seguito di verifica, si è riscontrato il non interessamento, di terreni irrigui o ad alta qualificata produttività tutelati dalla L.R. 56/80 art. 51 e il rispetto di quanto previsto all'art. 12 comma 7, del D.Lgs. 387/2003;
 - Sotto il profilo paesaggistico ci si rimette a quanto debitamente analizzato e stabilito nel parere favorevole della Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio ed alle condizioni ivi riportate. La realizzazione delle opere di connessione dell'impianto alla rete pubblica ed in particolare la costruzione della linea in cavo sotterraneo sarà subordinata al pagamento del canone di occupazione permanente del sottosuolo pubblico nella misura e con le modalità stabilite con delibera di consiglio comunale n. 103 del 31/03/2005 "COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Approvazione Tariffe)";

- ASL - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Gravina, con nota prot. n. 780 del 15/10/2009 esprimeva parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario, a condizioni che:

- Si adottino tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
- Si rispettino i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose;
- Sia favorito il recupero delle acque meteoriche per il lavaggio periodico dei pannelli, vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici per la tutela dell'aria, del suolo, sottosuolo e falda acquifera, siano documentate ed autorizzate le modalità di smaltimento delle acque di lavaggio;
- In fase di cantiere i rifiuti generali dovranno essere separati a seconda della classe e debitamente riciclati ed inviati ad impianti di smaltimento autorizzati;
- In fase di dismissione dell'impianto, il materiale venga separato in base alla composizione chimica per permettere il riciclaggio del maggior quantitativo possibile dei singoli elementi. I rifiuti residui dovranno essere inviati a discariche autorizzate e all'area sarà ripristinato l'originario uso agricolo;
- Dovranno essere adottate soluzioni realizzative che consentono il ripristino dei luoghi una volta realizzato o dismesso l'impianto, in particolare la realizzazione di percorsi o piste in terra battuta a bassa densità di impermeabilizzazione ed aderenti all'andamento del terreno;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 9767 del 17.11.2009, richiedeva precisazioni in merito all'esistenza degli usi civici nell'area, rilevando alcune incongruenze tra la documentazione grafica e la relazione tecnica.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, con modulo parere comunicava che l'area in cui ricade l'intervento non è sotto-

posta a tutela archeologica e pertanto esprime parere favorevole a condizioni che la vicinanza ad un'area archeologica protostorica richiede la elaborazione della carta archeologica e delle prospezioni. In caso di presenze archeologiche sarà necessario eseguire scavi ed eventualmente chiedere varianti al progetto a tutela dei resti che dovessero venire alla luce.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 11425 del 2.10.2009, rilasciava nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto e della linea elettrica BT/MT, cabina di consegna e linea elettrica MT 20 kV di connessione alla rete Enel;
- Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 3337 del 26/03/2010, comunicava che le opere previste nel percorso del cavidotto ricadono in aree appartenenti al bacino idrografico del Fiume Bradano, pertanto la competenza è dell'Autorità di Bacino della Basilicata;
- Autorità di Bacino della Basilicata con nota prot. n. 698/8002 del 29 marzo 2010 comunica che i siti proposti per la realizzazione delle opere ricadono in aree non ancora perimetrate e classificate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Considerato che il PAI ed i suoi aggiornamenti sono redatti sulla base degli elementi conoscitivi disponibili alla data della predisposizione degli stessi, non si esclude che fenomeni di instabilità idrogeologica o di inondazione potrebbero interessare aree non ancora oggetto di studio e di conseguenza non ancora perimetrate e classificate (art. 1 c.8 Norme di Attuazione - NdA del PAI). Ai sensi dell'art. 1 c.8 Norme di Attuazione - NdA del PAI la valutazione di progetti di opere in aree non ancora perimetrate o classificate dal PAI corredati dalle dichiarazioni sottoscritte da tecnici incaricati della redazione degli studi relative all'esenzione dal rischio idrogeologico ed idraulico delle aree interessate dalle opere da realizzare, le verifiche istruttorie ed eventuali richieste di integrazioni sono demandate agli Uffici Regionali chiamati a rilasciare i pareri/autorizzazioni di competenza. Gli Uffici Tecnici dei Comuni interessati dalla realizzazione delle opere sono tenuti

all'osservanza di quanto previsto dall'art. 4 c.4 delle NdA del PAI.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 56822 del 12.11.2009, rilasciava nulla osta dell'A.M. per gli aspetti demaniali di competenza;
 - Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 4889 del 9 marzo 2010 rilasciava il proprio nulla-osta per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico, subordinato all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;
 - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n. 036655 del 31.09.2009, comunicava che in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse;
 - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 87956 del 14/12/2009 comunicava che raccolto il parere dell'ENAV, le opere proposte data la loro collocazione e l'altezza, non costituiscono ostacolo alla navigazione aerea; rispettano i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC; l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni; si rilascia, per quanto di competenza, il nulla osta;
 - Società ENEL spa - Divisione Infrastrutture e Reti, con nota prot. n. 331771 del 15/07/2008, comunicava la soluzione tecnica minima generale ai sensi della delibera AEEG n. 281/05, con la soluzione di allaccio alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV tramite la costruzione di una cabina di consegna, connessa in antenna alla Cabina Primaria di "Gravina150" da ubicarsi nelle immediate vicinanze della cabina stessa;
- Rilevato che:
- La Richiesta della Soprintendenza per i beni Archeologici per la Puglia è stata ottemperata.

- La Società in risposta alla nota dell' Ispettorato Dipartimentale Foreste prot. 2426 del 29/11/2009, depositava in data 30/11/2009 copia del grafico relativo al percorso alternativo della connessione alle reti nazionali, del parco fotovoltaico proposto in sede di Conferenza di Servizi.
- Il Comune di Gravina esprime parere favorevole in merito agli aspetti urbanistico - paesaggistici;
- il legale rappresentante della Società Falco Energia S.r.l. dichiarando di avere la disponibilità delle aree depositava accordi preliminari di contratti di locazione già sottoscritti ed in vigore;
- dalla verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".
- in aggiunta a quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 387/03, l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 s.m.i. dispone che *"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione"*, e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 15257 del 26 ottobre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - ✓ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,244 MW, ubicato in località "Masseria San Canio" nel Comune di Gravina;

e delle relative opere connesse:

- ✓ di una linea in cavo sotterraneo AL 185 mm², che colleghi la cabina di consegna alla cabina primaria di "Gravina150";
- ✓ Stallo MT in Cabina primaria
- ✓ Costruzione di una cabina di consegna;
- in data 15 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Falco Energia S.r.l. ed il Comune di Gravina l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 16 novembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 012138 e della Convenzione al repertorio n. 012139;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 9 del 21 gennaio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 6,5472 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Gravina in località "Fiumicello".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Legge Regione n. 13 del 18 ottobre 2010;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Falco Energia S.r.l. con sede legale in Altamura - Via Bari, 19, Partita IVA 06846990726 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- ✓ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,244 MW, ubicato in località "Masseria San Canio" nel Comune di Gravina;
- e delle relative opere connesse:
- ✓ di una linea in cavo sotterraneo AL 185 mm², che colleghi la cabina di consegna alla cabina primaria di "Gravina150";

- ✓ Stallo MT in Cabina primaria
- ✓ Costruzione di una cabina di consegna;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Falco Energia S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art.1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n.13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, e dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia. (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla

comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Gravina

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 15 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 26 gennaio 2011, n. 18

PO FESR 2007 - 2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.2 - Azione 6.2.1. Det. n. 469 del 20 luglio 2009 e det. n. 187 del 6 agosto 2010 - Bando per il finanziamento di "Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi". Progetto "Area PIP - Interventi di ammodernamento e completamento delle infrastrutture esistenti con inserimento di reti tecnologiche e servizi per la conciliazione nonché di opere per il miglioramento delle condizioni di accessibilità alle reti stradali -1° stralcio funzionale" - Comune di Torremaggiore - Codice fiscale 84000710719 - Ammissione a finanziamento e determinazione provvisoria del contributo.

Il giorno 26 gennaio 2011, in Bari, nella sede del Servizio,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;

Visto il Reg. (CE) n. 1083/2006 Del Consiglio dell'Unione Europea dell'11 luglio 2006 e ss.mm e ii.

Visto il Reg. (CE) n. 1080/2006 del parlamento europeo e del consiglio del 5 luglio 2006 e ss.mm. e ii.

Visto il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e ss.mm. e ii.

Visto il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con C(2007) 5726 del 20.11.2007;

Vista la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria (Burp n. 31 del 26/08/08);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24/9/2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del PO FESR 2007-13 (Burp. 149 del 25/09/08);

Vista la DGR n. 1849 del 30.9.2008 con la quale sono stati nominati l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, nonché i Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma (Burp n. 162 del 16/10/08);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 185 del 17/02/09 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Linea (Burp n. 33 del 03/03/09) modificata dalla Delibera di giunta regionale n. 2157 del 17/11/2009;

Vista la DGR n. 165 del 17/02/09 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, le "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013" (Burp n. 34 del 04/03/09);